

Per quanto riguarda la qualità della tensione, il progetto in corso promosso dall'Autorità e finanziato dalla Ricerca di sistema ha come obiettivi principali la raccolta di elementi conoscitivi sulle attuali *performance* delle reti di distribuzione in media tensione, l'analisi delle origini dei disturbi che provocano variazioni ai parametri di qualità della tensione che tengano conto delle caratteristiche strutturali delle reti stesse, e una valutazione circa l'opportunità di istituire obblighi di misurazione di qualità della tensione in capo alle imprese distributrici, cui potrà fare seguito l'introduzione di forme di regolazione economica di alcuni parametri della qualità della tensione.

Nel corso del 2006 presso il CESI RICERCA Spa è stato messo in funzione il sistema di monitoraggio della qualità della tensione delle reti di distribuzione in media tensione e alcuni risultati significativi saranno disponibili nella seconda parte del 2007. L'iniziativa si inquadra in un contesto europeo che manifesta un interesse sempre crescente per questi temi, come dimostrano le recenti iniziative avviate dai regolatori di Norvegia, Spagna, Ungheria, Portogallo e Francia.

La campagna di monitoraggio consta di 400 punti di monitoraggio, con registratori di qualità della tensione sulle sbarre di media tensione delle cabine di trasformazione AT/MT, corrispondenti a

un campione rappresentativo di circa il 10% delle reti di distribuzione (Fig. 2.1 e Tav. 2.4).

Al progetto partecipano anche i clienti finali con propri strumenti di rilevazione, acquistati a condizioni di fornitura vantaggiose ottenute dal CESI. I clienti che partecipano al monitoraggio hanno l'opportunità di conoscere in tempo reale i livelli effettivi di qualità della tensione sul proprio punto di alimentazione e avranno a disposizione tutte le misure effettuate dal proprio strumento nel corso della campagna. Queste misure potranno poi essere utilizzate per la stipula dei "contratti per la qualità" già previsti dal *Testo integrato*, sulla base di accordi volontari tra clienti e distributori.

L'Autorità ritiene questa iniziativa particolarmente rilevante. Dopo aver esaminato i risultati della campagna di monitoraggio, si potrà disporre di elementi per adottare eventuali provvedimenti per il miglioramento generalizzato della qualità della tensione, tenendo anche in considerazione le risposte al Documento per la consultazione che ERGEG ha diffuso nel mese di dicembre 2006 per la revisione della normativa di riferimento. Quest'ultima è stata recepita in Italia dalla norma CEI EN 50160. Per quanto riguarda la potenza di corto circuito, nel corso del 2006 sono stati acquisiti dalle principali imprese di distribuzione dati sulla poten-

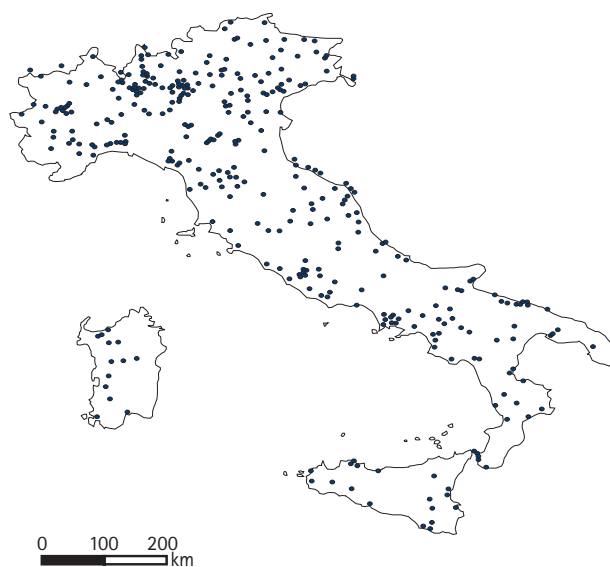


FIG. 2.1

Distribuzione dei punti di misura di qualità della tensione sul territorio nazionale

TAV. 2.4

**Distribuzione dei 400
punti di misura
di qualità della tensione**

DISTRIBUTORE	NUMERO DI SEMISBARRE SOTTOPOSTE A MONITORAGGIO	UNITÀ TERRITORIALE ENEL DISTRIBUZIONE	NUMERO DI SEMISBARRE SOTTOPOSTE A MONITORAGGIO
Enel Distribuzione	346	Piemonte Liguria	43
Deval Aosta	4	Lombardia	51
Acea Roma	11	Triveneto	42
AE Bolzano	3	Emilia Romagna	36
Acegas Trieste	4	Toscana Umbria	33
Enia Parma	2	Lazio Abruzzo Molise	32
Meta Modena	3	Campania	29
Asm Brescia	6	Puglia Basilicata	29
Aem Torino	6	Calabria	13
Trentino Servizi Rovereto	3	Sicilia	24
SET Trento	4	Sardegna	14
Aem Milano	8		
TOTALE	400	TOTALE	346

za di corto circuito su un campione di circa 60.000 nodi di reti di media tensione (di cui circa 10.000 clienti finali MT); la raccolta di tali dati è finalizzata all'effettuazione di una "radiografia" di circa il 10% delle reti di distribuzione in Italia ai fini della valutazione della "robustezza elettrica" in termini di potenza di corto circuito minima, secondo la metodologia sviluppata nell'ambito della Ricerca di sistema. I risultati principali di una analisi dei livelli di potenza di corto circuito su detto campione, affidata al Dipartimento di elettrotecnica del Politecnico di Milano, sono stati presentati in un seminario tecnico organizzato in collaborazione con il CEI e l'AEIT; in sintesi, l'analisi ha mostrato che tra i clienti con potenza disponibile superiore a 1 MW, circa il 10% di questi clienti ha a disposizione un livello di potenza di corto circuito inferiore a quello di riferimento valutato tramite la suddetta metodologia.

Proposte per introdurre indennizzi in caso di interruzioni estese e prolungate

Nel mese di giugno 2006 l'Autorità ha diffuso un secondo Documento per la consultazione che riformula semplificando, anche in base ai suggerimenti e alle osservazioni pervenuti in seguito alla prima consultazione, una proposta per l'introduzione di un sistema di indennizzi ai clienti coinvolti in interruzioni del servizio elettrico particolarmente lunghe ed estese. I soggetti che hanno partecipato alla prima consultazione hanno avanzato note-

voli contrarietà all'introduzione di tale regolazione segnalando talora alcune criticità e problematiche operative, proponendo anche soluzioni alternative che sono state considerate nella riformulazione delle proposte.

L'Autorità nonostante le contrarietà sollevate da molti soggetti ritiene opportuno affiancare alla regolazione della continuità per ambito territoriale già in vigore anche una regolazione dei tempi massimi di ripristino del servizio per interruzioni prolungate o estese, attraverso l'introduzione di nuovi standard di qualità soggetti a indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi standard di qualità sono specificatamente destinati a tutelare quella parte di utenti coinvolti dalle interruzioni prolungate e a stimolare gli esercenti affinché definiscano e attuino tutte le misure che possono ridurre tale tipologia di disservizi.

Nel mese di gennaio 2007 è stato pubblicato un terzo Documento per la consultazione che formula uno schema di provvedimento per l'introduzione di un sistema di indennizzi automatici e strumenti di "ristoro" ai clienti coinvolti. La proposta definitiva prevede un unico standard applicabile a tutte le interruzioni, differenziato in ragione del grado di concentrazione territoriale, come avviene già per tutti gli standard di continuità del servizio. Per i clienti connessi in media tensione sono fissati standard più brevi. Per le interruzioni, con e senza preavviso, che si prolungassero oltre i tempi fissati di ripristino, si prevede che i clienti ricevano rimborsi automatici crescenti con l'aumentare della durata del disservizio.

Ai fini dell'erogazione dei rimborsi ai clienti nel caso di interruzioni "ordinarie" (per fatti imputabili agli esercenti) che superano gli standard, le somme saranno corrisposte a titolo di indennizzi automatici veri e propri (art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95), e come tali posti a carico dell'impresa; nel caso di interruzioni prolungate dovute a situazioni di natura eccezionale (per fatti al di fuori del controllo degli esercenti e come tali non imputabili all'impresa), le somme verranno corrisposte a titolo di "ristoro" e i relativi oneri non saranno posti a carico dell'impresa, ma di un sistema di natura mutualistica. La distinzione, tra le tipologie di condizioni, avviene attraverso il calcolo di un indice di eccezionalità. Potranno essere previste, ma solo per quanto riguarda le responsabilità degli esercenti, esenzioni ai tempi standard di ripristino per le zone eventualmente evacuate per ordine delle Autorità competenti e per motivi legati alle norme di sicurezza sul lavoro.

L'Autorità intende inoltre corresponsabilizzare Terna nel caso di disalimentazioni che abbiano origine sulla rete di trasmissione nazionale e che contribuiscano, anche solo parzialmente, a interruzioni della fornitura ai clienti finali per durate superiori agli standard massimi applicabili. Per i grandi *black out* (più di 2-3 milioni di utenti coinvolti), la proposta conferma la procedura speciale già delineata nella seconda consultazione, secondo la quale Terna anticipa alle imprese distributrici l'ammontare dovuto, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria avviata dall'Autorità; è stata però inserita nella procedura una fase in cui l'Autorità può, sulla base delle stime iniziali disponibili entro i primi 3 mesi dall'evento, confermare – o ridurre – l'ammontare unitario (e quindi complessivo) dei rimborsi. Al termine dell'istruttoria dell'Autorità, Terna può rivalersi sui produttori o sui distributori di cui venga accertata la responsabilità. Per far fronte al reintegro delle somme erogate per interruzioni in condizioni eccezionali (al di fuori del controllo degli esercenti) è stata prevista la costituzione di un Fondo eventi eccezionali che sarà alimentato in parte dai clienti e in parte dalle imprese (sia di distribuzione sia di trasmissione). La proposta dell'Autorità pone particolare attenzione anche ai piani di emergenza delle imprese distributrici, in modo da massimizzare il coordinamento con le amministrazioni locali (Comuni, Province, Regioni) e nazionali preposte alla gestione delle emergenze e alla protezione civile.

Dopo aver valutato le nuove osservazioni in esito alla consultazione, l'Autorità adotterà un provvedimento i cui effetti entreranno in vigore con l'inizio del nuovo periodo regolatorio. L'avvio della

nuova regolazione è infatti previsto per il terzo periodo regolatorio per le principali imprese e successivamente per le imprese distributrici di minore dimensione, anche tenendo conto della tempistica definita con la delibera n. 122/06. Alcuni operatori hanno richiesto un periodo sperimentale senza effetti economici, soprattutto per svolgere le attività necessarie perché si possa disporre della registrazione delle interruzioni estese di alta tensione alla tipologia degli utenti fino alla bassa tensione.

Proposte per la regolazione della qualità dei servizi telefonici commerciali

L'esigenza di adottare una regolazione della qualità dei *call center* commerciali per garantire un adeguato livello di qualità è testimoniata da un lato dalle ripetute segnalazioni di disservizi pervenute all'Autorità dalle associazioni dei consumatori e, dall'altra, dall'aumento dei reclami di singoli clienti che fanno riferimento a disfunzioni di vario tipo (risposte imprecise o rinvii e, soprattutto in periodi di "picchi di chiamate", inaccessibilità agli operatori e tempi di attesa eccessivi). Sulla base di tali considerazioni e constatando l'aumento costante dei reclami dei clienti rispetto a questi servizi, l'Autorità ha giudicato opportuno sviluppare una serie di attività volte a raccogliere elementi utili al fine di introdurre una opportuna regolazione di tali servizi. I servizi telefonici di contatto con la clientela (*call center*) sono infatti diventati il mezzo principale attraverso il quale i clienti dei servizi elettrici e gas si rivolgono ai venditori per ottenere informazioni, richiedere attivazioni e interventi tecnici, stipulare e modificare contratti, realizzare transazioni e pagamenti. I livelli di efficienza ed efficacia dei *call center* commerciali delle imprese di vendita si configurano, quindi, come un nodo fondamentale della relazione con i clienti e rappresentano una componente di grande importanza della qualità complessiva dei servizi e delle attività di questi operatori.

L'Autorità ha dapprima avviato, dal secondo semestre 2004, il monitoraggio di alcuni parametri di qualità del servizio telefonico (si veda il primo volume, Capitolo 2, il paragrafo *Qualità dei servizi telefonici*). Nel corso dell'anno 2006 l'Autorità ha dedicato una notevole attività alla tematica dei *call center* commerciali, attraverso numerose attività scaturite in seguito alla diffusione di un primo Documento per la consultazione, contenente una rassegna dello "stato dell'arte" e prime proposte di regolazione. Incontri con le imprese hanno fatto emergere chiaramente una pluralità di

strutture organizzative, dotazioni tecnologiche e strategie commerciali che caratterizzano il settore e hanno imposto perciò una riflessione sulle modalità di monitoraggio e sulla valutazione della qualità dei *call center* al fine di garantire una adeguata flessibilità degli eventuali meccanismi di regolazione anche in prospettiva della liberalizzazione.

Con la delibera 5 maggio 2006, n. 93, è stato avviato un gruppo di lavoro con esercenti e consumatori per studiare soluzioni alternative di regolazione della qualità dei servizi telefonici in regime di liberalizzazione della vendita e con lo stesso provvedimento è stato dato avvio alla realizzazione di un'indagine demoscopica pilota, realizzata tra settembre e novembre 2006, sulla soddisfazione e le aspettative dei clienti che si rivolgono ai *call center* delle imprese di vendita. I risultati di tale indagine sono stati presentati a gennaio 2006 (una sintesi dei risultati dell'indagine è disponibile sul sito Internet dell'Autorità). Altre iniziative di monitoraggio della qualità dei servizi resi attraverso i *call center* sono state avviate in collaborazione con le associazioni dei consumatori, nell'ambito del Protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).

L'Autorità ha pubblicato nel mese di marzo 2007 un secondo Documento per la consultazione contenente proposte per la regolazione della qualità dei servizi telefonici commerciali (*call center*) per i clienti finali di energia elettrica e gas. Le proposte presentate prevedono sia per il settore dell'energia elettrica sia per quello del gas l'individuazione di un numero limitato di obblighi di servizio (orario di apertura dei *call center*, gratuità delle chiamate da rete fissa, obbligo di comunicazione del numero telefonico in bolletta e nel sito Internet, facilità di navigazione nell'albero fonico del risponditore automatico interattivo, se presente); indicatori di qualità del servizio telefonico (accessibilità del servizio, livello di servizio e tempo medio di attesa) per i quali verrebbero fissati standard generali da verificare su base semestrale; l'estensione e la messa a regime delle indagini sulla soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai *call center* commerciali attraverso il metodo del *call back* sperimentato con l'indagine pilota del 2006.

Inoltre, per stimolare il miglioramento della qualità di tali servizi, anche in prospettiva della liberalizzazione, è prevista la strutturazione di un sistema a punteggio, di carattere innovativo in quanto basato su menu di scelta tra opzioni diverse, in modo da rispettare la capacità dei *call center* di fornire livelli di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli fissati negli obblighi di servizio e negli standard generali; la pubblicazione di graduatorie che ten-

gano conto sia dei risultati rilevati di soddisfazione dei clienti sia dei punteggi guadagnati nel sistema a punteggio. Le proposte presentate relative alla regolazione della qualità dei servizi telefonici prevedono l'applicazione ai venditori sia del settore elettrico sia del settore gas a partire dal terzo periodo di regolazione, secondo un regime di gradualità e con riferimento ai *call center* dedicati, in tutto o in parte, ai clienti di bassa tensione.

Verifica dei dati di qualità commerciale

Il *Testo integrato* delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas del 29 settembre 2004, n. 168, ha introdotto una nuova metodologia per la verifica semplificata a campione dei dati di qualità commerciale e di sicurezza comunicati dagli esercenti, per consentire l'effettuazione di un significativo numero di controlli presso i soggetti regolati, con il duplice scopo di rafforzare la tutela dei consumatori finali e di evitare eventuali vantaggi indebiti derivanti per alcuni esercenti dalla mancata attuazione dei provvedimenti dell'Autorità. Con la delibera 2 ottobre 2006, n. 213, l'Autorità ha previsto l'effettuazione di 4 verifiche ispettive sperimentali nel settore elettrico, adottando lo stesso metodo di verifica dei dati già sperimentato per il settore del gas. In esito alla consultazione avviata con il Documento del 24 ottobre 2006, *Verifica dei dati di qualità commerciale e di sicurezza (modifiche ai Testi integrati della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e dell'energia elettrica)*, con la quale sono state formulate proposte di integrazione e modifica della regolazione in tale materia, l'Autorità introdurrà nel settore elettrico, anche con opportuni adattamenti, un metodo di verifica su base statistica della validità e conformità dei dati di qualità commerciale, analogo a quello già sperimentato nel settore gas.

Procedimento per il periodo di regolazione 2008-2011

L'Autorità ha avviato, con la delibera n. 209/06, il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (terzo periodo di regolazione). Il procedimento, in parallelo all'analogo avente oggetto le tariffe è sottoposto alla sperimentazione dell'AIR, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 203/05. Uno dei tratti essenziali dell'AIR è la verifica di diverse ipotesi alternative di regolazione, inclusa "l'opzione zero" consistente nel non modificare la regolazione esi-

stente. Per le più importanti esigenze rilevate in tema di regolazione della qualità e in relazione agli obiettivi perseguiti dall'Autorità, l'AIR richiede di esaminare opzioni alternative di regolazione, ove possibile, alla luce di criteri generali di pre-valutazione qualitativa, ferma restando la possibilità di condurre nel seguito più approfondite analisi quantitative di costi e benefici.

Nell'ambito di questo procedimento, l'Autorità ha pubblicato il primo Documento per la consultazione il 4 aprile 2007, sviluppando in dettaglio le indicazioni della delibera n. 209/06. Le proposte dell'Autorità mirano a introdurre maggiori tutele per i consumatori attraverso:

- meccanismi di incentivazione alla riduzione del numero delle interruzioni, anche di breve durata, che abbiano origine sulle reti di distribuzione di media e bassa tensione; tale regolazione si affiancherà alla regolazione della durata delle interruzioni che è in vigore dal 2000 e che ha già prodotto sensibili miglioramenti nel corso degli anni;
- introduzione di indennizzi automatici per le famiglie e per le piccole e medie imprese alimentate in bassa tensione che subiscano molte interruzioni, a partire dalle zone del paese dove i livelli di qualità risultano peggiori; tale tipo di regolazione è attualmente in vigore solo per l'utenza allacciata alle reti di alta e media tensione;
- estensione dei migliori livelli di tutela anche ai clienti serviti dalle piccole imprese, per le quali sino a ora sussistono parti-

colari semplificazioni nell'attuazione della regolazione della qualità;

- rafforzamento delle iniziative di monitoraggio della qualità della tensione, anche sulle reti di bassa tensione, e di promozione dei contratti per la qualità;
- miglioramento della tempestività di risposta degli operatori ai reclami dei clienti;
- introduzione di metodi di verifica dei dati di qualità commerciale comunicati annualmente all'Autorità da parte degli operatori, secondo procedure analoghe a quelle già in vigore per il settore del gas;
- meccanismi di prevenzione e mitigazione delle disalimentazioni che originino sulla reti di alta e altissima tensione (le quali normalmente coinvolgono un elevato numero di clienti e in alcuni casi hanno una durata eccessiva);
- incentivazione di investimenti mirati a migliorare la robustezza meccanica delle linee aeree (in particolare per ottenere maggiori sicurezze in caso di eventi meteorologici avversi quali nevicate intense, forte vento ecc.) e la stabilità della tensione nelle zone caratterizzate da assorbimenti elevati e improvvisi (ridotta potenza di corto circuito).

Per ognuno degli aspetti di maggiore rilevanza sono state formulate opzioni alternative tra le quali, in base all'esito della consultazione, verrà successivamente selezionata e sviluppata l'opzione preferita.

PAGINA BIANCA

3.

Regolamentazione nel settore del gas

PAGINA BIANCA

Regolamentazione tariffaria

Nel corso dell'anno passato l'attività svolta in tema di regolamentazione tariffaria, oltre all'attività di *routine* relativa all'approvazione delle proposte tariffarie delle imprese, ha riguardato il completamento della disciplina della tariffa di trasporto e la predisposizione di modifiche e integrazioni alla disciplina della tariffa di distribuzione.

Distribuzione

Anche per l'anno 2006, come già verificatosi per gli anni 2004 e 2005, sull'attuazione della regolazione dell'attività di distribuzione ha avuto un forte impatto il prolungato contenzioso amministrativo che ha avuto origine con le sentenze del TAR Lombardia del 16 febbraio 2005, tramite le quali veniva parzialmente annullata la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170, riguardante il gas naturale, nonché con la sentenza del TAR Lombardia del 13 aprile 2005, che ha parzialmente annullato la delibera dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173, riguardante gas diversi dal gas naturale.

Il parziale annullamento delle due delibere riguarda le parti che:

- non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto

degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

- prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio.

Alle citate sentenze, l'Autorità, già nel 2005, aveva ottemperato con le delibere 21 giugno 2005, n. 122, che modifica la delibera n. 170/04, e 27 giugno 2005, n. 128, che modifica la delibera n. 173/04, per la parte che prevedeva il riconoscimento degli investimenti effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2003-2004; mentre, sempre nel corso dell'anno 2005, l'Autorità aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato sul profilo riguardante l'utilizzo di una percentuale di recupero di produttività decrescente ai fini dell'aggiornamento, dal secondo anno termico del secondo periodo regolatorio, del vincolo sui ricavi di distribuzione.

Tale contenzioso si è concluso con le decisioni del 16 marzo 2006, 11 aprile 2006 e 20 aprile 2006, rese sui suddetti appelli dell'Autorità, con le quali il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del TAR Lombardia.

Conseguentemente l'Autorità, con delibera 6 giugno 2006, n. 109, ha avviato un procedimento volto a definire valori del tasso di recupero di produttività decrescenti per gli anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, determinati in modo da indurre, nel secondo periodo di regolazione, recuperi di produttività di entità complessivamente inferiore a quella imposta nel primo periodo regolatorio. In considerazione inoltre delle segnalazioni pervenute dagli esercenti il servizio di distribuzione che evidenziavano la necessità di modificare la disciplina tariffaria relativamente alle località di nuova realizzazione, con la stessa delibera n. 109/06 l'Autorità ha avviato un procedimento volto a stabilire nuovi criteri per la determinazione delle tariffe durante il periodo iniziale della distribuzione del gas, il cosiddetto "periodo di avviamento", nonché alla conclusione del periodo di avviamento stesso. La modifica apportata alla disciplina tariffaria delle località in avviamento, da un lato, assicura ai distributori il riconoscimento di livelli tariffari congruenti con gli investimenti realizzati, dall'altro, tutela il cliente finale che, nel caso in cui tali livelli tariffari superino prefissati valori soglia, si vede garantita parte della tariffa dal Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione.

Nell'ambito dei procedimenti avviati con la delibera n. 109/06, il 25 luglio 2006 è stato diffuso un Documento per la consultazione in esito al quale sono state adottate le delibere 4 ottobre 2006, n. 218, e 16 ottobre 2006, n. 219.

La delibera n. 218/06 che modifica e integra la delibera n. 170/04 conclude il procedimento avviato con la delibera n. 109/06. Il provvedimento, ottemperando alle sopraccitate decisioni del Consiglio di Stato, introduce un tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione pari al 4,8% per l'anno termico 2005-2006, al 4,6% per l'anno termico 2006-2007 e al 4,4% per l'anno termico 2007-2008.

Per sostenere il processo di aggregazione societaria, la delibera prevede inoltre una riduzione transitoria del tasso di recupero di produttività per effetto di fusioni, acquisizioni o assegnazione di nuove concessioni di località, in considerazione del fatto che, per le economie gestionali che ne potrebbero derivare, da tali processi di aggregazione può trarre beneficio l'intero sistema della distribuzione del gas.

La riduzione transitoria del tasso di recupero di produttività tiene conto degli eventuali maggiori oneri che le imprese sopportano a causa dei fisiologici assestamenti strutturali e organizzativi, nella fase immediatamente successiva all'operazione di aggregazione, prima di poter raggiungere le condizioni a regime.

Il provvedimento prevede anche il riconoscimento, nel vincolo sui ricavi di distribuzione, di un ammontare destinato all'ulteriore finanziamento del Conto per la qualità dei servizi gas per la copertura sia dei contributi a favore dei Comuni che lo richiedessero ai sensi dell'art. 14 della delibera 18 marzo 2004, n. 40, sia degli incentivi per recuperi di sicurezza della distribuzione di gas secondo quanto previsto dalla delibera 22 novembre 2005, n. 243.

Per quanto riguarda i gas diversi dal gas naturale, l'Autorità ha adempiuto alle decisioni del Consiglio di Stato sopraccitate con la delibera n. 219/06, che modifica e integra la delibera n. 173/04. Anche in questo caso il provvedimento fissa un tasso annuale di recupero di produttività, sia dei costi dell'attività di distribuzione sia dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, decrescente nel corso del periodo regolatorio: 2,8% per l'anno termico 2005-2006, 2,7% per l'anno termico 2006-2007 e 2,6% per l'anno termico 2007-2008.

Le delibere n. 218/06 e n. 219/06 stabiliscono anche la modifica della disciplina prevista per il periodo di avviamento, riconoscendo alle imprese la facoltà di determinare le tariffe delle relative località secondo criteri omogenei a quelli previsti per le restanti località, consentendo inoltre per le località in avviamento, alimentate a gas naturale, l'accesso al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati.

Poiché le delibere n. 218/06 e n. 219/06 hanno definitivamente delineato il quadro regolatorio relativo alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi da gas naturale per il secondo periodo regolatorio (che va dall'1 ottobre 2004 al 30 settembre 2008), gli Uffici hanno attivato il processo di controllo delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007.

Tale processo è iniziato con l'avvio di un procedimento volto alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per 21 imprese, per l'anno termico 2005-2006, e per 27 imprese, per l'anno termico 2006-2007, che avevano omesso la presentazione delle proposte tariffarie o che avevano presentato proposte incomplete nei termini previsti (delibera 7 novembre 2006, n. 240).

Attualmente il processo di controllo ha portato alla determinazione di tariffe nonché all'approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 rispettivamente di 383 e di 359 tra imprese di distribuzione di gas naturale e imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale (delibere 27 novembre

2006, n. 258, 18 dicembre 2006, n. 295, 16 gennaio 2007, n. 7, e 7 marzo 2007, n. 53).

Il completamento delle approvazioni delle proposte tariffarie avverrà al termine dell'analisi delle istanze di rinuncia alla libertà tariffaria per le località in avviamento che le imprese hanno iniziato a presentare il 2 marzo 2007.

Con riferimento al regime individuale, con la delibera 2 agosto 2005, n. 171, sono stati definiti i criteri per il calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime individuale, di cui alle delibere n. 170/04 e n. 173/04.

Per l'anno termico 2005-2006, sono state 3 le imprese di distribuzione che hanno richiesto l'applicazione del regime individuale e l'Autorità ha avviato l'istruttoria finalizzata a verificare la disponibilità e la consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti e la pertinenza dei costi considerati ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi.

Con la delibera 27 febbraio 2007, n. 44, sono state modificate le modalità applicative del regime individuale fissate dalla delibera n. 171/05. In particolare in quest'ultima delibera è previsto per le imprese che hanno già avuto accesso al regime individuale, un supplemento di istruttoria qualora fossero intervenute variazioni della titolarità delle località gestite o qualora l'impresa realizzi investimenti in potenziamenti ed estensione, tali da rendere la struttura dei costi utilizzata per l'istruttoria individuale non più rappresentativa della realtà aziendale.

La delibera n. 44/07 che fissa i limiti di costo operativo e di capitale investito che rendono la struttura dei costi non più rappresentativa della realtà aziendale, rivede inoltre le modalità di calcolo dei Fondi di ammortamento prevedendo l'utilizzo degli stessi criteri per i cespiti acquisiti prima o dopo l'anno 2001. Il provvedimento risponde alle critiche sollevate da alcuni operatori rispetto all'utilizzo di metodi impropriamente differenziati.

Trasporto

Al fine di completare il quadro regolatorio disposto con la delibera 29 luglio 2005, n. 166, al termine del 2005 l'Autorità ha avviato (delibera 9 novembre 2005, n. 234) un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:

- definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna;

- determinazione di tariffe e conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno;
- definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di interrompibilità fornito al sistema.

All'avvio di procedimento ha fatto seguito, nel mese di giugno del 2006, la diffusione di due Documenti per la consultazione.

Nel primo Documento, sottoposto a consultazione il 6 giugno 2006, l'Autorità, ha previsto le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di misura del trasporto gas al fine di migliorare la tempestività, la completezza e la qualità dei dati di misura necessari al funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas. Tra i principali punti trattati nel Documento si evidenziano i seguenti:

- la definizione delle caratteristiche prestazionali minime;
- l'individuazione delle responsabilità e degli obblighi dei soggetti che prestano il servizio di misura;
- la previsione di un piano di adeguamento tecnologico degli impianti di misura esistenti;
- l'articolazione del servizio di misura nelle funzioni di *metering* (comprensiva delle attività connesse con la proprietà del sistema di misura, con la produzione e con la messa a disposizione dei dati) e *meter reading* (comprensiva delle attività di rilevazione, elaborazione, validazione e comunicazione dei dati di misura);
- la definizione di un corrispettivo per la fornitura del servizio di misura del trasporto gas e le modalità di remunerazione dei soggetti che forniscono tale servizio.

Le proposte si completano con la previsione dell'introduzione di un sistema di incentivi per il riconoscimento di maggiori livelli qualitativi del servizio e di penalizzazioni nel caso di mancato raggiungimento delle prestazioni minime.

In particolare, l'Autorità ha proposto che, in caso di inadempienza da parte del soggetto responsabile del *metering* in merito al rispetto del piano di adeguamento e agli obblighi di qualità del servizio, sia il responsabile del *meter reading* a garantire il servizio anche ricorrendo alla duplicazione dell'impianto di misura. In tal caso al soggetto inadempiente non è riconosciuta alcuna remunerazione in quanto l'impianto di misura non è tecnologicamente adeguato.

Nel secondo Documento per la consultazione, diffuso il 28 giugno 2006, l'Autorità ha proposto alcune modifiche e integrazioni alla disciplina tariffaria del trasporto. In particolare sono state previste:

- l'introduzione di tariffe e conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, al fine di massimizzare le importazioni in particolar modo durante il periodo invernale; a integrazione del processo di conferimento di capacità di trasporto, l'Autorità ha inoltre proposto disposizioni transitorie per incentivare il rilascio di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero (si veda al proposito il paragrafo relativo all'emergenza gas nella parte *Regolazione non tariffaria del settore gas*) e assegnazioni di capacità di trasporto su base mensile, secondo una procedura concorsuale organizzata dall'impresa maggiore di trasporto;
- la definizione di un corrispettivo per la fornitura di un servizio di pressione addizionale, superiore alla prestazione di pressione standard definita nel Codice di rete dell'impresa di trasporto;
- la revisione del meccanismo di aggiornamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per l'acquisto del gas per l'alimentazione delle centrali di compressione e per le perdite di rete, al fine di tenere in considerazione il forte incremento dei costi di approvvigionamento connessi con la dinamica dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati; l'Autorità ha

proposto di non applicare il meccanismo del *price cap* alla quota di ricavo riconducibile ai costi per l'acquisto del gas, prevedendone l'aggiornamento sulla base di un indice di prezzo medio della componente materia prima o, in alternativa, l'attribuzione da parte dell'impresa di trasporto a ciascun utente del servizio, secondo un criterio di efficienza, dei quantitativi di energia riconducibili ai consumi e alle perdite di rete;

- la definizione delle modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto a seguito dell'introduzione di un corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale; tale introduzione è stata differita all'anno termico 2007-2008 al fine di definire il meccanismo di compensazione tra i soggetti interessati.

A conclusione delle consultazioni, in data 27 febbraio 2007, con delibera n. 45, l'Autorità ha definito i corrispettivi di capacità infrannuale. Questi vengono calcolati applicando al corrispettivo di capacità di trasporto annuale, riproporzionato su base mensile, i coefficienti moltiplicativi differenziati in funzione del periodo di conferimento e della stagionalità del medesimo. Nella tavola 3.1 si riportano i valori adottati.

Nel medesimo provvedimento l'Autorità ha inoltre introdotto disposizioni in merito alle modalità di ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto relative al corrispettivo di trasporto regionale unico a livello nazionale, prevedendo di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione. Inoltre, al fine di incentivare le imprese

TAV. 3.1

Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità CPE riproporzionati su base mensile

MESE	COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DEL CORRISPETTIVO MENSILE			
	ANNO	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
Ottobre	1	1	1,2	1,4
Novembre	1	1	1,2	1,4
Dicembre	1	1	1,2	1,4
Gennaio	1	1	1,1	1,2
Febbraio	1	1	1,1	1,2
Marzo	1	1	1,1	1,2
Aprile	1	1,2	1,4	1,6
Maggio	1	1,2	1,4	1,6
Giugno	1	1,2	1,4	1,6
Luglio	1	1,2	1,6	1,6
Agosto	1	1,2	1,6	1,6
Settembre	1	1,2	1,6	1,6

a incrementare l'efficienza delle prestazioni in modo che siano comparabili alle prestazioni medie offerte dal sistema, ha ritenuto opportuno individuare meccanismi che prevedano una perequazione su base annuale, nel rispetto dei ricavi spettanti a ciascuna impresa.

Infine, l'Autorità ha ritenuto opportuno rinviare il trattamento del servizio di pressione con prestazione superiore a quella minima garantita nell'ambito della regolazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Per quanto riguarda la regolazione tariffaria del trasporto, si segnala infine la delibera 7 agosto 2006, n. 192, con cui, come, descritto nel paragrafo sull'emergenza gas di questo stesso capitolo, l'Autorità ha disposto ulteriori riduzioni dei corrispettivi di capacità rispetto a quelle introdotte con delibera n. 166/05 al fine di incentivare l'interrompibilità delle forniture di gas naturale.

La regolazione tariffaria di tipo innovativo è stata affiancata dalla tradizionale attività di approvazione annuale delle tariffe. Le imprese di trasporto hanno trasmesso all'Autorità le proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007 ai sensi della delibera n. 166/05. In esito alla verifica di quanto pervenuto, con delibera n. 171/06 l'Autorità ha approvato le tariffe di trasporto delle società Snam Rete Gas Spa, Retragas Srl, Comunità Montana della Valtellina di Sondrio e Società Gasdotti Italia (SGI) Spa e ha contestualmente definito d'ufficio la tariffa della società Netenergy Service (si veda il Capitolo 3 del primo volume).

GNL

Ai sensi della delibera 4 agosto 2005, n. 178, GNL Italia Spa ha trasmesso all'Autorità i dati necessari alla determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007. In esito alla verifica delle informazioni pervenute, con delibera 31 luglio 2006, n. 170, l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria di GNL Italia e ha pertanto pubblicato le tariffe di rigassificazione per il servizio continuativo e per il servizio su base *spot* per l'utilizzo del terminale di Panigaglia (vedi Capitolo 3 del primo volume).

Stoccaggio

Con la delibera 3 marzo 2006, n. 50, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio per il secondo periodo di regolazione (1 aprile 2006 – 31 marzo 2010). A seguire, il 16 marzo 2006 l'Autorità, con la delibera n. 56, ha determinato i corrispettivi unici di stoccaggio e il coefficiente σ_5 per la capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione (vedi Capitolo 3 del primo volume).

Con successive delibere 2 agosto 2006, n. 180, e 4 agosto 2006, n. 191, l'Autorità ha approvato le percentuali di riduzione dei corrispettivi unitari (riportate nella *Relazione Annuale* dello scorso anno) relativi alla capacità di stoccaggio interrompibile per l'anno termico 2006-2007, proposte rispettivamente da Stogit Spa e da Edison Stoccaggio Spa (Tav. 3.2 e Tav. 3.3).

	DURATA DEL CONFERIMENTO		
	INTERA FASE	MENSILE	GIORNALIERO
% riduzione di f_{PI}	30 %	20 %	5 %
% riduzione di f_{PE}	30 %	20 %	5 %

TAV. 3.2

Riduzione percentuale dei corrispettivi unitari f_{PI} e f_{PE} per la capacità di stoccaggio interrompibile di Stogit

Anno termico 2006-2007

TAV. 3.3

Riduzione percentuale dei corrispettivi unitari f_M e f_{PE} per la capacità interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione di Edison stoccaggio

Anno termico 2006-2007

DURATA DEL CONFERIMENTO MENSILE	
% riduzione di f_M	70 %
% riduzione di f_{PE}	70 %

Regolamentazione non tariffaria

La regolazione tariffaria appena descritta è stata affiancata dall'attività regolatoria finalizzata alla promozione della concorrenza e dei mercati e alla predisposizione delle condizioni tecnico-economiche per garantire l'accesso alle infrastrutture.

Nell'ambito delle attività finalizzate alla promozione della concorrenza, l'Autorità ha adottato una serie di provvedimenti tesi sia a garantire l'adeguatezza dell'offerta di gas sia a evitare il ripetersi di un'emergenza gas analoga a quella verificatasi nell'anno termico 2005-2006. In particolare, l'Autorità, oltre a prevedere un regime di bilanciamento transitorio per agevolare il reintegro degli stoccaggi, ha adottato misure finalizzate a favorire l'interrompibilità dei consumi e il rilascio della capacità inutilizzata.

Sul fronte della vendita, invece, è da rilevare la modifica alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e della componente costo della materia prima. Le variazioni normative sono state rese necessarie dall'inadeguatezza della formula di aggiornamento precedente che non consentiva di tenere in considerazione i forti e persistenti incrementi dei prezzi dei combustibili, nonché dalla definizione delle nuove tariffe di stoccaggio che

hanno modificato le condizioni economiche di riferimento per la parte relativa ai corrispettivi di stoccaggio e dall'aggiornamento della componente relativa al trasporto. Un'ulteriore modifica alle condizioni economiche di fornitura è derivata dall'approvazione della delibera 27 settembre 2006, n. 206, che ha avviato, a partire dall'1 ottobre 2006, una fase di progressiva rimozione del meccanismo di compensazione (ex "sventagliamento") a favore degli ambiti tariffari a elevati costi unitari. Tale fase terminerà il 30 settembre 2008.

Infine, sempre al fine di favorire la concorrenza nei mercati, nel gennaio 2007 l'Autorità ha modificato la normativa in materia di *unbundling* adottando il criterio di separazione funzionale delle attività essenziali per la liberalizzazione previsto dalla normativa europea.

Per quanto riguarda la regolazione delle infrastrutture, sono stati adottati numerosi provvedimenti di natura tecnica finalizzati a regolare l'accesso alle *essential facility* del settore. Tra questi si segnalano l'approvazione del Codice di rete-tipo della distribuzione e del Codice di stoccaggio, l'approvazione delle modifiche ai

Codici di trasporto di Snam Rete Gas e della Società Gasdotti Italia, la predisposizione dei criteri per l'assegnazione della capacità di trasporto presso i punti di entrata dei terminali di rigassificazione, per i quali è stata rilasciata un'esenzione dagli obblighi

di accesso di terzi.

In tema di regolazione delle infrastrutture è da segnalare, inoltre, la previsione di profili di prelievo standard per le diverse categorie di uso del gas.

Promozione della concorrenza, dei mercati e della tutela dell'ambiente

Data la forte dipendenza dall'estero dell'approvvigionamento italiano di gas naturale, l'attività di promozione della concorrenza dell'Autorità in questo ambito non si limita ad azioni volte al mercato nazionale, ma si sostanzia anche in importanti attività svolte in ambito internazionale quali la promozione sia dell'integrazione dei mercati regionali europei sia dello sviluppo delle reti di interconnessione e delle strutture di importazione.

L'Autorità è fortemente impegnata nella promozione di un mercato unico dell'energia in ambito europeo, attraverso la sua partecipazione all'*European Regulators Group for Electricity and Gas* (EREG) e in particolare tramite il coordinamento, assieme al regolatore austriaco dell'*Iniziativa regionale europea per il gas naturale* dell'area Sud/Sud-Est che comprende: Austria, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Italia. Si tratta di un'area geografica cruciale per la sicurezza delle forniture dell'intero continente: metà della capacità di *import* di gas per l'Unione europea passa per questi paesi, e ciò sta a sottolineare l'importanza del ruolo affidato all'Autorità italiana (si veda per maggiori dettagli il Capitolo 1).

Emergenza gas – Disposizioni transitorie e urgenti su corrispettivi di bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi

Con proprio comunicato dello scorso 23 marzo 2006 il Ministero

delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) ha dichiarato cessato il periodo di emergenza climatica del sistema del gas naturale e ha confermato l'obbligo di mantenere massime le immissioni di gas naturale in rete, al fine di garantire la sollecita ricostituzione delle riserve strategiche.

L'Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di Stogit e di alcuni utenti del servizio di stoccaggio, che evidenziavano come le attività necessarie alla massimizzazione delle immissioni in rete, previste dal Ministero dello sviluppo economico, avrebbero portato a probabili utilizzi di capacità di iniezione superiori alle capacità conferite, determinando il presupposto per l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento (delibera 21 giugno 2005, n. 119).

L'Autorità ha quindi previsto, con la delibera 6 aprile 2006, n. 71, che, limitatamente al periodo di iniezione dell'anno termico di stoccaggio 2006-2007, i suddetti corrispettivi non si applicassero ai casi in cui la massimizzazione delle immissioni in rete si fosse svolta in ottemperanza alla procedura di emergenza climatica.

In seguito, il Ministro dello sviluppo economico con decreto 4 agosto 2006 ha stabilito per gli utenti del sistema nazionale del gas naturale l'obbligo di rendere massime, fino al termine del riempimento dello spazio conferito, le immissioni di gas in stoccaggio.

L'Autorità, con delibera 4 agosto 2006, n. 189, ha pertanto sospeso, a partire dall'1 luglio 2006 e fino al termine della fase di iniezione, le penali relative al punto di entrata negli stoccaggi, i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza massima mensile, nonché i corrispettivi di scostamento riguardanti il prelievo di gas ai punti di uscita verso gli stoccaggi e l'immissione di gas ai punti di entrata sulla rete nazionale di trasporto del gas previsti dalle delibere n. 119/05 e n. 137, del 17 luglio 2002.

Emergenza gas – Promozione dell'interrompibilità del sistema gas

Il 21 gennaio 2006, nel perdurare dell'emergenza gas, l'Autorità ha emanato il provvedimento previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive 20 gennaio 2006 per l'attivazione di un sistema transitorio di interrompibilità delle forniture di gas, basato su principi di mercato, destinato ai consumatori industriali disponibili a interrompere i loro prelievi di gas naturale a fronte di un riconoscimento di un corrispettivo economico (delibera 21 gennaio 2006, n. 10). Per finanziare tale corrispettivo, è stato previsto uno specifico Fondo, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della delibera 29 dicembre 2005, n. 297, e alimentato attraverso l'aumento di alcuni corrispettivi della tariffa di trasporto¹.

Il Fondo è stato concretamente disciplinato con la delibera 21 aprile 2006, n. 84, che ha stabilito tempistiche e modalità di versamento da parte delle imprese di trasporto delle maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto previste dalla delibera n. 297/05, nonché l'obbligo di rendicontazione annuale all'Autorità da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il 4 agosto il Ministero dello sviluppo economico ha disposto un decreto recante misure per massimizzare le importazioni di gas durante l'inverno 2006-2007 e per istituire un obbligo di interrompibilità delle forniture di gas ai clienti industriali.

L'Autorità è quindi intervenuta con la delibera n. 192/06 che, in ottemperanza al decreto, ha stabilito misure per incentivare il ricorso all'interrompibilità delle forniture di gas naturale. In particolare, è stata prevista la riduzione fino al 50% dei corrispettivi di trasporto del gas relativi alle forniture interrompibili. È stata inoltre introdotta la possibilità di recesso per i clienti industriali con alimentazione *dual fuel* (individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica) dai contratti di fornitura sottoscritti alla

data del 4 agosto per poter passare a contratti con clausola di interrompibilità. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni della delibera 7 agosto 2001, n. 184, come modificata dalla delibera 12 dicembre 2002, n. 207.

Il quadro di riferimento in merito agli incentivi per l'interrompibilità delle forniture è stato poi completato con la delibera 22 settembre 2006, n. 200, che ha abrogato la delibera n. 84/06. Tale delibera ha previsto che, per l'anno termico 2006-2007, la differenza tra l'ammontare derivante dall'applicazione delle maggiorazioni di cui alla delibera n. 297/05 e gli oneri aggiuntivi derivanti dalla riduzione dei corrispettivi di trasporto per le forniture interrompibili (riconosciute ai sensi della delibera n. 192/06) venga versata dalle imprese di trasporto al Fondo, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, se positiva o, per contro, se negativa riconosciuta da parte della Cassa alle imprese di trasporto, utilizzando le disponibilità di cui al medesimo Fondo.

Emergenza gas – Disposizioni transitorie e urgenti sugli incentivi al rilascio di capacità di trasporto

Tra le misure disposte al fine di massimizzare l'utilizzo della capacità conferita, il decreto del 4 agosto del Ministero dello sviluppo economico ha previsto che l'Autorità disciplini la riallocazione delle capacità non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2006-2007 il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

L'Autorità, pertanto, è intervenuta con la delibera 17 novembre 2006, n. 254, riconoscendo all'utente del servizio di trasporto, per il periodo 1 dicembre 2006 – 31 marzo 2007, la facoltà di rinunciare all'utilizzo di parte delle capacità continue conferitegli presso i punti di entrata interconnessi con l'estero. Precisamente, limitatamente ai contratti di importazione, i soggetti titolari avevano facoltà di rilasciare le capacità di trasporto su base mensile continua o interrompibile, in base al tipo di contratto di importazione, anche nel caso in cui la capacità di trasporto nel punto di entrata non fosse stata interamente conferita. All'impresa di trasporto è stato conferito il compito di pubblicare le capacità rilasciate e assegnarle su base mensile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste (*criterio first come first served*).

Le suddette capacità, con riferimento alla quota e al periodo di effettiva assegnazione a terzi, non sono considerate ai fini dell'ap-

¹ In particolare, si tratta dei corrispettivi CP_e, CP_u, CR_e, CM, CV e CV_e della tariffa di trasporto previsti dalla delibera n. 166/05.